

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dai magistrati:

Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto notificato in data 8 novembre 1991, la società B.G. International s.r.l. in persona del suo legale rappresentante Giuseppe A. e il medesimo Giuseppe A. in proprio citavano in giudizio davanti al Tribunale di Bologna la Banca Nazionale dell'Agricoltura, esponendo quanto segue. La B.G. International, allora costituita in forma di società in accomandita semplice, della quale era socio accomandante la Emme Stiv s.r.l. e socio accomandatario Giuseppe A., aveva intrattenuto con la Banca Nazionale dell'Agricoltura un rapporto di apertura di credito in conto corrente assistito da fideiussione prestata da Giuseppe A., Maurizio S., Z. Mora e Gastone T.; con telegramma inviato nella serata di venerdì 16 febbraio 1990, recapitato sabato 17 febbraio ma ricevuto dalla società solo alle ore 9.30 di lunedì 19 febbraio, la banca aveva comunicato la revoca con effetto immediato dell'affidamento e intimato di provvedere alla eliminazione della esposizione debitoria in essere (di lire 83.489.090) entro le ore 10 di sabato 17 febbraio 1990; la banca aveva chiesto il giorno 17 e ottenuto il giorno 19 febbraio dal Presidente del Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della società e dei fideiussori; il 20 e il 21 febbraio 1990 erano state iscritte ipoteche giudiziali sui beni dei fideiussori ivi compreso il A. al quale peraltro non era stata personalmente comunicata la richiesta di rientro; il debito della società verso la banca era stato estinto il 22 febbraio 1990. Ciò premesso gli attori, assumendo che il comportamento tenuto dalla Banca in violazione - sotto molteplici profili - dei principi di correttezza e di buona fede aveva loro cagionato grave pregiudizio (per revoca di credito da parte di altre banche e per perdita di commesse), chiedevano che fosse dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, che fosse ordinata la cancellazione dell'ipoteca iscritta a carico del A., che fosse condannata la Banca in via generica al risarcimento dei danni nonché al rimborso delle spese. Costituendosi in giudizio la Banca Nazionale dell'Agricoltura opponeva: che il telegramma era stato trasmesso anche al A. nella sua residenza; che era stato rispettato il disposto della clausola n. 6 delle norme bancarie uniformi secondo cui la banca era legittimata a recedere dal contratto senza preavviso concedendo il termine di un giorno per il rientro; che sussistevano ragioni di urgenza in considerazione delle condizioni della società debitrice e dei fideiussori; che non poteva configurarsi alcun rapporto causale tra la presentazione del ricorso monitorio e il danno che gli istanti asserivano di aver subito; che non poteva trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto la cancellazione dell'ipoteca stante la surrogazione intervenuta a favore del fideiussore Trecco autore del pagamento. Con sentenza 26 giugno/16 agosto 1995 il Tribunale di Bologna dichiarava l'inefficacia del decreto ingiuntivo (in quanto non notificato), disponeva la cancellazione dell'ipoteca giudiziale dando atto che il fideiussore Trecco aveva dichiarato di essere stato soddisfatto di ogni suo diritto di regresso verso la debitrice principale, respingeva la domanda risarcitoria ritenendo la mancanza di correlazione causale tra la condotta della convenuta e il pregiudizio lamentato dagli attori

(essendo stata la domanda della prima sottoposta al vaglio del Presidente del Tribunale il cui provvedimento emesso all'esito di una valutazione giurisdizionale si era interposto eziologicamente tra l'iniziativa della parte istante e le conseguenze subite dall'altra), e compensava interamente le spese tra le parti.

2. Proponevano appello la B.G. International s.r.l. e Giuseppe A., per conseguire anche l'accoglimento della domanda risarcitoria. La Corte di appello di Bologna, con sentenza 12 giugno/I^a settembre 1998 n. 894, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pronunciava la condanna generica, ai sensi dell'art.278 C.P.C., della Banca Nazionale dell'Agricoltura, al risarcimento

in favore degli appellanti dei danni da liquidarsi in separato giudizio; e condannava inoltre la Banca al rimborso in favore degli appellanti delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. 3. Avverso quest'ultima sentenza la Banca Nazionale dell'Agricoltura propone il presente ricorso per cassazione, con deduzione di due motivi. La B.G. International s.r.l. attualmente in liquidazione in persona del liquidatore e Giuseppe A. in proprio resistono con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Mediante il primo motivo la ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1375 C.C. nonché delle norme e dei principi che regolano la buona fede nell'esecuzione di contratti;

violazione e falsa applicazione dell'art. 1845 C.C. nonché delle norme e di principi che regolano il recesso dei rapporti bancari di apertura di credito a tempo indeterminato; violazione e falsa applicazione degli art. 633, 634, 638, 640, 641 C.P.C. nonché delle norme e dei principi che determinano le condizioni per l'accoglimento o il rigetto del ricorso per ingiunzione; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C. nonché delle norme e dei principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, travisamento assoluto dei fatti." 1.1. La censura della Banca si rivolge contro il giudizio espresso dalla Corte di merito circa l'affermata illiceità della condotta della Banca in quanto posta in essere in conflitto con il principio della buona fede che deve essere osservata nell'esecuzione dei contratti in generale e in difformità dalle norme di fonte legislativa e contrattuale che regolano l'esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di apertura di credito bancario. E proprio di tali principi la ricorrente addebita alla Corte felsinea la non corretta applicazione.

1.2. La ricorrente assume, a tal fine: che il decreto ingiuntivo venne emesso "nella tarda mattinata di lunedì 19 febbraio 1990" quando la Banca aveva ragione di ritenere - in difetto di comunicazione di mancato recapito da parte dell'Amministrazione postale che tutti i condebitori avessero sicuramente ricevuto il telegramma di recesso e nel rispetto del termine con esso intimato per il rientro; e che la banca ha dimostrato la propria buona fede accedendo solo il successivo martedì 20 all'iscrizione dell'ipoteca, senza che i condebitori avessero provveduto al pagamento ne' in alcun modo manifestato la propria intenzione di provvedervi. In particolare, la ricorrente contesta l'affermazione, che si legge nella sentenza impugnata, che "poiché la B.N.A. aveva prodotto a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo la copia del telegramma destinato alla debitrice e ai fideiussori, da cui risultava senza alcuna indicazione circa l'ora dell'inoltro la data di spedizione il giudice del monitorio poteva fondatamente ritenere che il termine fosse stato concesso nella sua interezza e che la richiesta scritta fosse stata recapitata"; e sostiene in contrario che la prodotta copia del telegramma conteneva l'indicazione dell'ora dell'accettazione, avvenuta alle ore 18.30. Per quanto riguarda in particolare la prova del recapito del telegramma al A., la Banca invoca la comunicazione dell'amministrazione postale in data 14 dicembre 1992 nella quale, pur non potendosi certificare la consegna del messaggio al destinatario (non essendo stata conservata la documentazione relativa fino alla data della richiesta dell'informazione) non si fa menzione di avviso di mancato recapito. E aggiunge che l'esigibilità del credito della Banca, costituendo condizione dell'accoglimento della domanda e non materia di eccezione

in senso proprio, doveva essere vagliata come tale, e deve ritenersi essere stata vagliata, dal giudice da cui venne emanato il decreto ingiuntivo.

1.3. Nessuno dei suesposti rilievi critici appare dotato di fondamento. Osservasi in particolare quanto segue. 1.3.1. La condotta della Banca esige di essere raffrontata, nella sua concreta esplicitazione, alla previsione di cui all'art. 6 lettera c) delle norme uniformi bancarie - richiamata, come riconosciuto dalle parti, nel contratto de quo - secondo cui "l'azienda di credito ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno". In sede di applicazione della norma citata assume decisivo rilievo la precisazione che il recesso della banca dal contratto di apertura di credito è atto recettizio e pertanto al fine di avvalersi degli effetti che ne conseguono è necessario dare la prova del ricevimento della relativa dichiarazione" (Cass. 7 ottobre 1993 n. 9943). A questo criterio si è correttamente - anche se solo implicitamente - attenuta la Corte di merito nell'individuare il momento iniziale del termine imposto per il rientro non già nella spedizione della comunicazione ma nel ricevimento di essa, e nell'esigere, per quanto specificamente concernente la posizione del A., e di fronte alla contestazione da lui opposta, la prova in linea di fatto del tempestivo ricevimento. Va rilevato, sotto questo particolare profilo, che la dimostrazione della consegna del telegramma al A. nella mattinata del lunedì 20, come agli altri destinatari, sarebbe risultata irrilevante perché non idonea ad integrare gli estremi dell'osservanza del termine, e che, comunque, la ricorrente non può dolersi del fatto che il giudice del merito non abbia ritenuto conseguita tale dimostrazione alla luce di una comunicazione dell'amministrazione postale la quale, a notevole distanza di tempo, attesta soltanto di nulla poter attestare concretamente al riguardo. 1.3.2. Nello stesso ambito problematico, non è criticabile l'affermata riferibilità alla Banca della responsabilità relativa all'utilizzazione di un titolo esecutivo provvisorio, non assistito dall'efficacia del giudicato, per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, consentita al creditore al fine di anticipare nel tempo la effettività della tutela del suo diritto da accertarsi nel giudizio di merito, restando rimessa al creditore stesso la responsabilità correlata alla valutazione del presumibile esito di quel giudizio, da compiersi, secondo la terminologia adottata dal legislatore, con la "normale prudenza" (v. art. 96 secondo comma C.P.C.). 1.3.3. Constatata "a posteriori" l'assenza delle condizioni alle quali doveva ritenersi subordinata l'emissione del decreto ingiuntivo, la illegittimità del provvedimento monitorio, in situazione di fatto che poteva e doveva essere ben percepita dalla banca istante, risulta correttamente giudicata causalmente riconducibile al comportamento della banca stessa, ancorché concorrentemente riferibile al mancato più esauriente controllo officioso da parte dell'organo giudiziario competente della sussistenza in concreto delle condizioni di attuale esigibilità del credito. E resta irrilevante accertare se il Presidente del Tribunale possa essere stato indotto nell'affrettato convincimento del decorso del termine dalla mancata indicazione nella copia allegata al ricorso dell'ora di accettazione del telegramma (circostanza ritenuta nella sentenza impugnata e negata invece, come si è detto, dalla ricorrente). Non sarebbe quindi nemmeno configurabile la rilevanza di un errore di fatto, da parte della Corte di appello, nella percezione del dato il documentale acquisito agli atti, comunque in se stesso deducibile quale motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 C.P.C. (e non quale motivo di cassazione sub specie di travisamento dei fatti, secondo la prospettazione della ricorrente), non potendo considerarsi la circostanza in questione essenziale fondamento logico e giuridico della sentenza impugnata. E priva di concreto significato risulta la doglianza avente ad oggetto la asserita violazione delle norme regolatrici del procedimento monitorio, la cui applicazione attiene e appartiene all'antefatto della presente vicenda processuale, e non anche all'iter motivazionale della sentenza denunciata, sul quale si concentra il sindacato di legittimità esercitabile da questa Corte.

1.3.4. Resta solo da aggiungere che la valutazione della conformità o meno del comportamento della parte ai dettami della buona fede contrattuale - da intendersi, in

termini generali, come atteggiamento di cooperazione e di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di tenere, al di là degli specifici obblighi scaturenti dal vincolo contrattuale e dal dovere del *neminem laedere*, quei comportamenti che senza comportare apprezzabile sacrificio a suo carico risultino idonei a salvaguardare gli interessi dell'altra parte - è riservata al giudice del merito, e non è sindacabile dal giudice di legittimità, alle consuete condizioni del rispetto delle esigenze della correttezza dei principi giuridici applicati e della logicità della motivazione. ora, sotto questo punto di vista, non merita censura l'apprezzamento espresso dalla Corte felsinea nel senso che "il comportamento dell'appellata assunse connotazioni arbitrarie e impreviste per i debitori perché, contrariamente alle loro legittime aspettative, il provvedimento monitorio venne richiesto e ottenuto quando per la società non era ancora spirato il termine fissato per l'adempimento e per il A. non vi era stata alcuna richiesta scritta" con l'ulteriore notazione che "la violazione dei patti assunti non può considerarsi di scarsa rilevanza perché ove essa non si fosse verificata, per il debito, pagato il 22 febbraio 1990, avrebbe potuto essere estinto prima della emanazione del decreto e della iscrizione ipotecaria". 2. Il secondo motivo ha ad oggetto denuncia di "Violazione e falsa applicazione degli art. 1218, 1233, 2043 C.C. nonché delle norme e dei principi che disciplinano gli atti o fatti idonei a cagionare danno ingiusto; violazione e falsa applicazione dell'art.278 C.P.C. nonché delle norme e dei principi in materia di condanna

generica; violazione e falsa applicazione degli art. 40 e 41 C.P. nonché delle norme e dei principi che regolano il rapporto di causalità tra evento e danno; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C. nonché delle norme e dei principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, travisamento assoluto dei fatti". La censura dalla ricorrente formulata in tale contesto investe due distinti aspetti problematici. 2.1. Sotto un primo profilo di ordine generale, viene criticata, in quanto giuridicamente erronea, l'assunzione del carattere potenzialmente dannoso del comportamento della Banca quale presupposto giuridico dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno. A tale critica si sottrae, peraltro, l'affermazione del giudice del merito la quale si pone in piena conformità con il principio, emergente dalla costante giurisprudenza di legittimità, per cui la condanna generica al risarcimento del danno postula quale presupposto necessario e sufficiente della pronuncia l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, restando impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice della liquidazione, dell'esistenza e dell'entità del danno, senza che ciò comporti alcuna valutazione del giudicato formatosi sull'an *debeatur* (ex pluribus: Cass. 7 febbraio 1998 n. 1298). Tale principio trova applicazione sia nell'ipotesi, specificamente prevista nell'art. 278 C.P.C. (a ben vedere, impropriamente richiamato nella presente

situazione processuale) in cui, quando risulti accertata la sussistenza di un diritto ma sia controversa la quantità della prestazione dovuta, il giudice su istanza di parte (e, secondo la giurisprudenza, con il necessario consenso, espresso o tacito, purché univoco, del convenuto) può limitarsi a pronunciare con sentenza - che si qualifica in tal caso come non definitiva - la condanna generica alla prestazione disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione, sia in quella, già riconosciuta possibile sotto l'impero del codice di rito precedentemente vigente, in cui l'attore proponga ab origine domanda limitata alla sola condanna generica riservando a separato giudizio la richiesta di determinazione della prestazione dovuta, per tal modo circoscrivendo il *thema decidendum* in relazione al quale il giudice dovrà provvedere con sentenza - qualificabile in tal caso come definitiva - limitatamente all'an *debeatur*. Infondatamente viene contestata l'ammissibilità nella fattispecie di uno strumento di tutela giurisdizionale di questo secondo tipo, che, contrariamente a quanto mostra di ritenere la difesa della ricorrente, non viene misconosciuta, ma solo precisata nei suoi presupposti, nel suo contenuto e nella sua finalità

dalla sentenza 23 novembre 1995 n. 12103 nella quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno riesaminato funditus ed esaurientemente risolto il problema della proponibilità di una domanda risarcitoria tendente unicamente a una condanna generica, nonché dell'incidenza che su una domanda di tal natura possa esercitare la posizione processuale assunta dal convenuto, giungendo a conclusioni dalle quali questo Collegio non ritiene di discostarsi.

2.1.1. Con la sentenza citata è stato anzitutto disatteso l'orientamento, espresso in alcune precedenti manifestazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la originaria limitazione da parte dell'attore della propria domanda all'an debeat sia subordinata alla condizione che essa si fondi su un accordo con il convenuto ravvisabile anche tacitamente nell'assenza di opposizione. Hanno osservato le Sezioni Unite al riguardo: che l'eventuale opposizione del convenuto - volta alla liquidazione attuale - non potrebbe qualificarsi alla stregua di domanda riconvenzionale, in quanto "la supposta riconvenzionale avrebbe ad oggetto la quantificazione della prestazione dovuta, cioè la pronuncia che completa la condanna generica richiesta dall'attore, formando un titolo esecutivo contro lo stesso autore della riconvenzionale il quale in definitiva richiederebbe una condanna contro se stesso" e ciò in insanabile contrasto con i principi generali in tema di legittimazione e di interesse ad agire; che ad identiche conclusioni condurrebbe la qualificazione della posizione del convenuto in termini di riconvenzionale di mero accertamento positivo, tendente a conseguire la liquidazione della quantità"; che la possibilità del convenuto di condizionare l'estensione al quantum della domanda originariamente limitata all'an non si giustifica nemmeno come atto di impulso processuale, cioè come deduzione di parte sulla quale il giudice debba provvedere in forza di principi generali che regolano l'attività processuale, in quanto "tale qualificazione si attaglia all'ipotesi in cui, come nella previsione dell'art. 278 C.P.C., nel corso del giudizio diretto a una pronuncia di condanna specifica l'attore faccia istanza di sentenza non definitiva di condanna generica: in tal caso l'opposizione del convenuto non fa che mantenere la causa nei limiti e nella linea della domanda originariamente proposta ed è collegata al potere giudiziale di valutazione dell'opportunità della pronuncia di una sentenza non definitiva; al contrario, né il potere di valutazione del giudice né il relativo potere di sollecitazione del convenuto ad una determinazione quantitativa del danno trovano alcuno spazio qualora l'attore abbia fin dall'inizio agito per la sola condanna generica". Né la pretesa efficacia vincolante della condotta del convenuto, nel senso della estensione del thema decidendum, potrebbe trovare spiegazione nel principio di concentrazione processuale che, eccezionalmente derogabile in virtù dell'istituto della condanna generica, riprenderebbe pieno vigore per effetto dell'opposizione del convenuto, risultando estranea la fattispecie in esame all'ambito applicativo del detto principio, che si pone in funzione limitativa del diverso fenomeno del frazionamento in più sentenze non definitive della decisione sulla già introdotta materia del contendere.

2.1.2. Ritenuta, quindi, l'infondatezza dell'opinione secondo cui la facoltà di agire per la sola condanna generica, da verificare con riferimento al momento della proposizione della domanda, possa essere condizionata alla formazione di un accordo con il convenuto successivo alla instaurazione del giudizio, nella elaborazione giurisprudenziale che qui viene recepita e riaffermata, riceve positiva verifica, in se stessa, la legittimazione alla proposizione di una domanda di sola condanna generica, sulla base del riscontro della configurabilità in ordine ad essa delle indefettibili condizioni dell'azione, con precipuo specifico riferimento alla nozione dell'interesse ad agire. A tal fine, viene precisato che "ancorché si tratti di condanna generica, deve trattarsi pur sempre di un'azione di condanna, alla cui individuazione non è sufficiente il mero accertamento di un illecito; di una pretesa, quindi, che tenda nella sua fase finale e completiva, alla preparazione di un'esecuzione forzata e che quindi sia diretta ad ottenere una sentenza finale contenente, rispetto al semplice accertamento, quel quid in più che serva ad aprire la via all'esecuzione forzata"; e che peraltro la tutela alla quale tende l'azione di condanna può assumere preventive forme cautelari per assicurare l'effettività di successive forme esecutive, nel senso che "di fronte

all'esistenza attuale di una lesione del diritto per la quale manchino ancora le prove dell'entità del pregiudizio, il pregiudicato può avere l'interesse di fatto ad un'azione attuale, in quanto su di essa si radica l'interesse giuridicamente rilevante come condizione dell'azione all'iscrizione di ipoteca giudiziale ex art. 2818 C.C.":

quello stesso interesse che si pone a fondamento della specifica previsione di cui all'art. 278 C.P.C. e al quale non vi è ragione per negare la stessa rilevanza di condizione dell'azione allorché la domanda di condanna generica sia proposta in via autonoma ab initio. Per tal modo viene chiarita la correlazione e la differenziazione tra le due ipotesi: non si tratta di accedere alla interpretazione estensiva o all'applicazione analogica della previsione normativa di cui all'art. 278 C.P.C., ma di prendere atto della riconducibilità dell'una e dell'altra al fondamentale principio di autonomia e disponibilità della domanda volta a una forma di tutela alla quale l'attore abbia interesse; ne' rappresenta argomento adeguato in contrario il carattere di specialità della previsione codicistica della condanna generica, in quanto la fattispecie dell'art. 278 C.P.C. può definirsi speciale, ma solo in relazione al principio

della concentrazione del giudizio già proposto nella sua globalità, il quale principio, come si è detto, non è estensibile alla fattispecie in discussione.

2.1.3. Per quanto riguarda, infine, l'incidenza della condotta processuale del convenuto sulla estensione del thema decidendum come sopra delineata, viene ricordato anzitutto che anche la domanda originaria di condanna generica soggiace all'applicazione del criterio, costantemente affermato nella giurisprudenza, secondo cui l'oggetto della domanda investe non solo il diritto assertivamente leso la lesione compiuta ma anche la sussistenza del danno quindi del diritto al risarcimento, ancorché quest'ultima valutazione possa essere effettuata con apprezzamento sommario e, quanto alla prova, su base di probabilità (ma non anche di semplice possibilità). Ciò posto, viene osservato che "di fronte a questa situazione, se per un verso non è individuabile un interesse del convenuto ad ampliare l'oggetto del giudizio alla determinazione quantitativa del danno, ben può individuarsi un suo interesse alla negazione dell'esistenza attuale di quel danno che, sia pure sotto il profilo di un apprezzamento sommario, è già oggetto della controversia: in tal caso il convenuto contrappone al proposto accertamento probabilistico della sussistenza del danno l'accertamento negativo su base di certezza; peraltro, tra azione diretta ad ottenere in positivo una valutazione probabilistica di danno e domanda volta ad accertare l'insussistenza del danno, non esiste una contrapposizione di situazioni omologhe e contrarie per cui la seconda possa qualificarsi solo come accertamento negativo rispetto alla prima". Invero, "solo un accertamento su base di certezza dell'inesistenza del danno è atto ad impedire la prosecuzione della pretesa attore in una seconda fase o in un successivo giudizio". Quindi, ogniqualvolta ad una domanda limitata all'an si reagisca con una domanda di accertamento dell'insussistenza del danno (e non della probabilità del danno), non viene richiesta solo una diversa modalità dell'iter valutativo del giudice ma un diverso risultato risolvendosi in una diversa tutela, fondata sulla contrapposizione tra probabilità positiva e certezza negativa, conseguibile mediante un ampliamento del tema d'indagine, al quale il convenuto ha un interesse suscettibile, a sua volta, di soddisfacimento nei limiti dell'autonomia e della disponibilità dei diritti.

2.1.4. Una situazione processuale riconducibile all'ipotesi da ultimo considerata non risulta ravvisabile nella fattispecie in esame, nella quale, sulla scorta degli atti, non può dirsi che una richiesta di tal natura (tale da esigere dal giudice un accertamento in termini di certezza e da vincolare le parti attrici all'onere della esauriente dimostrazione della sussistenza del danno) sia stata introdotta dalla Banca, la quale si è limitata, con le conclusioni di cui all'appello, a chiedere la reiezione del gravame e la conferma della sentenza di primo grado. E non si può non sottolineare, che, se ciò fosse, la sentenza della Corte territoriale potrebbe e dovrebbe essere censurata per omissione di pronuncia in violazione del disposto dell'art. 112 C.P.C., mediante la prospettazione di una specifica ragione di censura che risulta invece assente nel contenuto critico di cui al ricorso.

2.2. Per altro verso, contro la ritenuta sussistenza della potenzialità di danno che - per le ragioni esposte - legittimamente è stata dalla Corte territoriale ritenuta sufficiente per la pronuncia della condanna generica, la ricorrente contesta, con duplice distinta prospettazione, la configurabilità degli estremi di tale presupposto sia in ordine alla emissione del decreto ingiuntivo sia in ordine all'iscrizione dell'ipoteca. Ancora una volta, sotto entrambi i profili, la sentenza della Corte felsinea appare immune dalle prospettate violazioni di legge e carenze motivazionali. 2.2.1. Per quanto attiene al decreto ingiuntivo, debesi anzitutto dare atto della correttezza razionale del riferimento alla condotta della parte istante della idoneità probabilisticamente dannosa del conseguito provvedimento alla luce del criterio logico per cui causa causae est causa causati, e quindi della irrilevanza della distinzione che in questa sede la ricorrente vorrebbe introdurre tra l'emissione del decreto e "il solo fatto della presentazione del ricorso". Devesi, poi, riconoscere che la motivazione censurata, mantenendosi nei limiti di quella valutazione probabilistica che - come precedentemente ricordato - debesi ritenere necessaria e sufficiente ai fini della pronuncia di una condanna generica, va esente da critica nella considerazione dell'incidenza negativa della conoscenza di tal genere di provvedimenti nell'ambito dei rapporti creditizi, e della possibilità di diffusione di tale conoscenza attesa la sussistenza dei penetranti strumenti informativi di cui dispongono le banche: risultano perciò non significative - e inutilmente vengono segnalate dalla ricorrente - da un lato l'assenza di sistemi di pubblicità legale, e dall'altro la inverosimiglianza della riconducibilità causale alla notizia del fatto in questione della interruzione di uno specifico rapporto di affidamento con un determinato istituto bancario.

2.2.2. Afferma poi la ricorrente che l'iscrizione ipotecaria è avvenuta in virtù di idoneo provvedimento giudiziale emesso nelle forme e nei modi di legge, che "non si pone in relazione meccanica di effetto a causa rispetto alla presentazione del ricorso" ma "sopravviene" quale causa autonoma di per sé sufficiente a determinare l'evento e quindi a interrompere il nesso causale. E sostiene che "essendo escluso il rapporto causale tra la condotta della Banca e il danno in ipotesi lamentato a seguito

dell'iscrizione, a motivo della sopravvenienza di una autonoma concausa costituita dal decreto ingiuntivo, la sentenza impugnata non poteva statuire la responsabilità della B.N.A. nella causazione del danno". È sufficiente, in proposito, rilevare la palese intrinseca illogicità che caratterizza la tesi della ricorrente, da un lato, nella prospettazione di una causa sopravveniente, rispetto alla iscrizione ipotecaria, di un fatto (l'emissione del decreto ingiuntivo) che di quella rappresenta l'antecedente cronologico e giuridico, e, dall'altro, nell'asserzione della estraneità dell'autonoma rilevanza causale di tale fatto rispetto alla eziologia correlata all'attività della parte, consistente nella utilizzazione proprio di quel decreto quale titolo per la iscrizione dell'ipoteca. 3. Il ricorso riceve, dunque, totale reiezione. Conseguo la condanna della Banca ricorrente al rimborso in favore di entrambe le parti resistenti delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

la Corte

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al rimborso in favore delle parti controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in lire 326.650 - per esborsi e in lire 5.000.000 per onorari per ciascuna di esse.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2000.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2000